



COMUNE DI
FRANCAVILLA DI SICILIA
Città Metropolitana di Messina

Piazza Annunziata n. 3 – 98034 Francavilla di Sicilia (ME)

Tel. 0942 988001 – Fax: 0942 982523

Email: info@comune.francavilladiscilia.me.it

Posta certificata: pec@pec.comune.francavilladiscilia.me.it

ORDINANZA

N. 22 DEL 02/08/2018

Oggetto: REGOLAMENTAZIONE DISTRIBUZIONE VOLANTINI, DEPLIANT, MANIFESTI O ALTRO MATERIALE PUBBLICITARIO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE AL FINE DI PREVENIRE IL DEGRADO AMBIENTALE.

IL SINDACO

PREMESSO:

- **CHE** la tutela ed il miglioramento del decoro urbano rappresentano per l'amministrazione un obiettivo strategico e prioritario;
- **CHE** il raggiungimento di una migliore qualità del decoro urbano non può prescindere da un'azione di forte contrasto dei fenomeni più diffusi di degrado ambientale tra cui, principalmente, l'abbandono di rifiuti di vario genere, lo sporcare le pubbliche vie gettandovi o lasciando cadere oggetti vari e, in particolare, volantini pubblicitari;
- **CONSIDERATO** che nel nostro territorio è ormai consolidata la pratica diffusa della distribuzione di volantini pubblicitari e dispersione degli stessi sul fondo stradale, piazze e luoghi pubblici, con conseguente deturpamento del decoro urbano;
- **CHE** tale pratica comprende anche il deposito di volantini in modo precario sugli infissi o all'ingresso delle abitazioni, sicché i fogli si disperdono inevitabilmente sulla pubblica via a causa delle avverse condizioni atmosferiche o perché i condomini degli immobili se ne liberano gettandoli sulla strada;

RITENUTO:

- **CHE** i comportamenti di cui in premessa, oltre ad essere fonte di degrado ambientale, alterano il decoro urbano;
- **CHE** gli episodi sopra descritti possono produrre effetti oltremodo negativi nei confronti dell'immagine del paese, rendendolo meno attraente anche turisticamente;
- **CHE** pertanto, è necessario adottare provvedimenti concreti per combattere un fenomeno certamente negativo, ove lo stesso sia svolto in violazione dei principi di corretta igiene ambientale, di responsabilizzazione e di cooperazione tra tutti i soggetti coinvolti nella distribuzione;
- **RITENUTO** che, nella fattispecie, la diffusa pratica del volantinaggio selvaggio costituisce certamente motivo di nocimento al decoro urbano;
- **RAVVISATO** di dover regolare l'attività di distribuzione del materiale pubblicitario sul territorio comunale;

VISTI:

- L'art. 15 del D Lgs. 30/04/1992 n. 285 e ss.mm.ii. – Nuovo Codice della Strada;
- Il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii. e in particolare l'art.191;
- Il D. Lgs. n. 507 del 15/1/1993;
- L'art. 50 D.Lgs del 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii. – T.U. Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- L'art.16 della Legge 689/1981 e in particolare, e comma 2;

Attesa la propria competenza in virtù dei poteri concessi dalla legge

ORDINA

Con decorrenza dall' 06 agosto 2018

1. **E' fatto divieto** a tutte le attività economiche di effettuare, in tutto il territorio comunale, pubblicità mediante volantinaggio e/o affissione di manifesti sui pali dell'illuminazione pubblica o della segnaletica stradale, sugli alberi nonché su qualsiasi altro supporto murale o strutturale;
2. **E' fatto divieto** di distribuire su tutto il territorio comunale volantini, opuscoli, manifesti o altro materiale pubblicitario sotto le porte di accesso, nei portoni e negli androni delle abitazioni private, sul parabrezza o sul lunotto delle autovetture e, comunque, su tutti gli altri tipi di veicoli;
3. **E' fatto divieto** di distribuire, su tutto il territorio comunale, volantini ai conducenti o ai passeggeri dei veicoli in prossimità degli incroci;
4. **E' fatto divieto** di lanciare, su tutto il territorio comunale, volantini, buoni sconto, biglietti omaggio e materiale simile;
5. **E' consentita**, se svolta secondo le previsioni di legge e di quelle contenute nella presente ordinanza, la distribuzione di depliant commerciali "porta a porta" intesa esclusivamente quale deposito di questi ultimi nella cassetta della posta o in altro contenitore all'uopo destinato (esempio buca lettere), purché idoneo a contenere, per dimensione e quantità dette carte, che, al pari dell'altra corrispondenza, non devono essere asportabili da terzi ovvero cadere dalle cassette o dai contenitori stessi;
6. **La distribuzione**, salvo quanto sopra indicato, potrà essere eseguita in tutti i giorni della settimana, fatta eccezione per i prefestivi e festivi, dalle ore 07.00 alle ore 19.00;
7. **Le ditte e/o gli incaricati** delle operazioni di volantinaggio dovranno segnalare, almeno tre giorni prima, congiuntamente al Comando di Polizia Municipale e all'Ufficio Tributi, la data e l'ora d'inizio e conclusione delle operazioni, il numero degli addetti utilizzati, e l'itinerario che seguiranno nella distribuzione dei volantini, mediante consegna a mano di relazione scritta agli Uffici di cui sopra;
8. L'autorizzazione per l'effettuazione del volantinaggio s'intende rilasciata solo a seguito della suddetta preventiva comunicazione e pagamento dell'imposta comunale di pubblicità;
9. In occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, celebrative ecc. potranno essere distribuiti volantini nell'ambito delle manifestazioni autorizzate su aree pubbliche ai cittadini che si dimostrino interessati.

AVVERTE

Che i trasgressori della presente ordinanza, aziende commissionarie, personale reclutato e imprese intermediarie saranno soggetti, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, al pagamento delle seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) da € 100,00 a € 500,00, oltre al rimborso spese per il ripristino dello stato dei luoghi, per le aziende commerciali che ricorrono alla pratica del volantinaggio per promuovere i loro prodotti

nonché per le aziende distributrici, in solido con gli autori materiali della diffusione effettuata in violazione delle disposizioni previste nei precedenti punti da 1 a 7:

b) da € 100,00 a € 500,00, oltre al rimborso di eventuali spese per il ripristino dello stato dei luoghi, per i committenti della distribuzione dei volantini in modo indiscriminato nell'ambito delle manifestazioni di cui al precedente punto 8, in solido con gli autori materiali della diffusione.

I trasgressori del suddetto obbligo sono ammessi al pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art.16 della Legge n. 689/81.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia resa nota a mezzo affissione all'Albo pretorio, nonché mediante divulgazione sul territorio comunale nelle forme ritenute più idonee da parte dell'Area Tecnica.

Il Comando di **Polizia Locale e le altre Forze di Polizia** sono incaricati dell'effettuazione dei necessari controlli relativi al rispetto della presente Ordinanza e dell'applicazione delle sanzioni previste a carico dei trasgressori.

A norma della Legge n. 241/90 si comunica che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Francavilla di Sicilia.

INFORMA

Che, ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 4 della Legge 7/08/1990 n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione.

Il presente provvedimento sostituisce e abroga ogni altra disposizione emanata con precedenti ordinanze che dovesse essere in contrasto con essa.



Il Sindaco
Dott. Vincenzo Pulizzi